

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 23

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 marzo 1993)

INDICE

ANDREINI ed altri: sui gravi danni provocati dalle alluvioni che hanno colpito la Toscana nell'ottobre 1992 (4-01592) (risp. FACCHIANO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile)	Pag. 639
BACCHIN, NOCCHI: sulle irregolarità verificatesi durante gli esami di maturità presso l'istituto tecnico commerciale «F. Foscari» di Mestre (Venezia) (4-01788) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione)	640
BISCARDI: sulla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani nel comune di Castel di Sangro (L'Aquila), in località Bocche di Forlì (4-02288) (risp. RONCHEY, ministro per i beni culturali e ambientali)	643
CONDORELLI ed altri: sui collegamenti ferroviari tra le città di Napoli e Roma, con riferimento al servizio di fine giornata (4-02361) (risp. TESINI, ministro dei trasporti)	646
COPPI: sull'esigenza di una effettiva trasparenza e democrazia interna nella gestione del CONI e delle federazioni sportive (4-01381) (risp. BONIVER, ministro del turismo e dello spettacolo)	649
DANIELI: sull'inadeguatezza della casa circondariale di Verona (4-01159) (risp. CONSO, ministro di grazia e giustizia)	650
FORTE: sulla necessità di garantire la sicurezza della strada statale n. 37 che attraversa il comune di Piuro (Sondrio) (4-00209) (risp. MERLONI, ministro dei lavori pubblici)	Pag. 652
FOSCHI: sulle controversie relative a vecchie imposte quali la RM, la complementare e l'IGE (4-01264) (risp. REVIGLIO, ministro delle finanze)	653
GAROFALO: sull'iniziativa di sensibilizzazione sul terremoto promossa in Calabria dall'Istituto nazionale di geofisica (4-01169) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione)	654
GENOVESE: sul trasferimento di tre magistrati in servizio nel distretto giudiziario di Messina (4-00018) (risp. CONSO, ministro di grazia e giustizia)	656
LOPEZ, LIBERTINI: sul corso per «operatori moda» presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Guspini (Cagliari) (4-01304) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione)	657
MEDURI: sull'operato della magistratura di Reggio Calabria (4-01103) (risp. CONSO, ministro di grazia e giustizia)	658
OTTAVIANI: sulla grave situazione di sovraffollamento del carcere «Camponè» di Verona (4-00640) (risp. CONSO, ministro di grazia e giustizia)	651

PAIRE: sulla minaccia alla stabilità del ponte sul Po nel comune di Cardè (Cuneo) (4-01213) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	Pag. 660	ROSCIA: sulla caduta di materiali rocciosi sulla strada Gardesana occidentale (4-00564) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	Pag. 667
PIERANI: sull'applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili di cittadini italiani residenti all'estero (4-01274) (risp. REVIGLIO, <i>ministro delle finanze</i>)	661	ROVEDA: sulla salvaguardia di Villa Monastero a Varenna (Lecco) (4-00983) (risp. FONTANA Alessandro, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	668
RABINO: sull'indennizzo per l'esproprio dei fondi situati in prossimità dello svincolo dell'autostrada A 21 (Asti est) (4-01100) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	663	SERENA: sulla richiesta, da parte dei cittadini italiani nati all'estero, del certificato penale generale (4-01087) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	670
RABINO, CARLOTTO: sul quantitativo di patate novelle da avviare alla distillazione assegnato alla regione Piemonte (4-00940) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	665	SERENA ed altri: sui violenti nubifragi che hanno colpito il Veneto nel dicembre 1992 (4-01887) (risp. FACCHIANO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	670
RADI: sull'opportunità della costituzione di un Aeroclub in provincia di Terni (4-01594) (risp. BONIVER, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	666	VINCI ed altri: sull'applicabilità dell'imposta straordinaria sugli immobili di cittadini italiani residenti all'estero (4-01125) (risp. REVIGLIO, <i>ministro delle finanze</i>)	662

ANDREINI, ZUFFA, BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che gravi sono stati i danni provocati dalle alluvioni in Toscana di fine ottobre;

che il dissesto ha colpito ponti, strade, gallerie, rocche, centri storici, monumenti, zone archeologiche, eccetera;

che pure gravemente colpiti risultano le abitazioni, i terreni coltivati, le attività commerciali, artigianali e industriali;

che la calamità ha interessato quasi tutte le province;

che le popolazioni e le amministrazioni interessate attendono contributi adeguati ed una legge *ad hoc*;

che con tempestività, in data 4 novembre 1992, il Ministro in indirizzo ha provveduto con ordinanza alla «sospensione di taluni termini» fino al 30 aprile 1993, a favore dei «soggetti residenti» operanti nei settori industriali, commerciali, artigianali, turistici, agricoli, eccetera;

che l'ordinanza riguarda tutti gli operatori «ancorchè aventi residenza o sede altrove» e indipendentemente dai danni subiti;

che nelle audizioni presso la prefettura di Firenze organizzate dalla Commissione ambiente del Senato tutti i presenti, sindaci, presidenti delle province, assessori regionali, hanno sottolineato l'iniquinà del provvedimento che va a favorire parti di territorio e aziende per nulla danneggiate: l'esempio più clamoroso è quello di Firenze ove i colpiti sono solo 10.000;

che tutti i presenti hanno optato per l'autocertificazione da parte dei veri interessati alle alluvioni;

che è la prima volta che si verifica una tale iniziativa da parte dei beneficianti,

gli interroganti chiedono di sapere se da parte del Ministro non si ritenga opportuno modificare l'ordinanza in oggetto, accogliendo la richiesta di moralizzazione comportante, tra l'altro, un notevole beneficio per le casse dello Stato.

(4-01592)

(11 novembre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si ritiene che le osservazioni e le richieste poste dagli onorevoli interroganti hanno trovato positivo riscontro nell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1993, n. 25, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche, con il quale viene stabilito che i benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992 sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre-ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa ed

in quelli individuati dalla giunta regionale della Toscana con delibera in data 9 novembre 1992.

Il medesimo articolo, inoltre, impone ai soggetti interessati di produrre una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente attestante la sussistenza di tali danni.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*

FACCHIANO

(6 marzo 1993)

BACCHIN, NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* -
Premesso:

che in occasione degli esami per la maturità della quarta commissione operante presso l'istituto tecnico commerciale «F. Foscari» di Mestre (Venezia) sono accaduti fatti di rilevanza tale da costringere il preside a far intervenire la magistratura ordinaria al fine di verificare la regolarità degli esami e molti studenti (quattordici) a ricorrere contro i verdetti della commissione di esame presso il TAR;

che i problemi sorti riguardano un notevole numero di esaminandi che avevano frequentato i corsi serali per studenti-lavoratori e che, presentatisi positivamente alla verifica di maturità da parte del consiglio di classe del «Foscari», hanno subito un giudizio gravemente negativo da parte della commissione esaminatrice;

che, primi i commissari interni, quindi il preside dell'istituto, infine gli stessi studenti hanno individuato nel comportamento del presidente e della commissione succitata atteggiamenti gravi e discriminatori: contrarietà di principio all'impegno degli studenti-lavoratori; ostilità preconcepita e pseudo-culturale alla tipologia dei corsi serali; reazioni inconsulte nei confronti dei commissari interni; espletamento degli esami in forme non corrispondenti ai regolamenti della legislazione vigente;

che appare impressionante, infine, la qualità dei giudizi di maturità espressi dal presidente e dalla commissione esterna infarciti di errori grammaticali, ortografici e sintattici;

che già durante i lavori di esame c'è stato bisogno dell'intervento di un ispettore ministeriale e lo stesso Ministero ha assunto, vista la documentazione inviata dalla presidenza, la decisione di riconvocare la commissione per permettere una seria revisione degli errori fatti. Ma l'iniziativa, pur condivisibile, non ha sortito effetto alcuno visto che i membri della commissione hanno semplicemente contestato il diritto del Ministero a riconvocarli;

sottolineato che il fatto in sè ha creato un clima non sereno nell'ambiente scolastico veneziano,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di ripristinare fino in fondo il ruolo del Ministero, sin qui, per la verità, risultato privo di effetti concreti, salvo non si ritenga da parte del

Ministro che un contenzioso strettamente interno alla scuola venga risolto dalla magistratura ordinaria ed amministrativa;

quali iniziative si intendano avviare nei confronti del presidente e della commissione di esame in oggetto nel momento in cui non hanno ottemperato correttamente ai compiti cui erano preposti e, di fatto, hanno contestato e vanificato gli immediati provvedimenti del Ministero stesso.

(4-01788)

(3 dicembre 1992)

RISPOSTA. - In merito a quanto segnalato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata - a proposito degli esami di maturità svoltisi presso l'istituto tecnico commerciale «F. Foscari» di Mestre (Venezia) - si premette che i dettagliati elementi, al riguardo acquisiti, hanno escluso che i giudizi negativi, conseguiti in quell'occasione da un certo numero di candidati, sarebbero stati determinati da atteggiamenti preconcepiuti di alcuni componenti della competente commissione esaminatrice o da presunte irregolarità alla stessa attribuibili.

Per quanto concerne, in particolare, la denuncia con la quale il preside dell'istituto ha segnalato alla magistratura ordinaria le accennate irregolarità, il provveditore agli studi di Venezia ha di recente informato che, nel corso delle indagini effettuate - e che hanno riguardato più specificamente la presidente ed un membro esterno della IV commissione - il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di quel capoluogo, non avendo rilevato a carico dei due inquisiti la sussistenza di alcuna intenzione o fatto illecito, ha chiesto in data 10 novembre 1992 l'archiviazione del caso, che il giudice per le indagini preliminari ha accolto in data 19 novembre 1992.

Da quanto riferito dallo stesso provveditore agli studi e dalla relazione dell'ispettore ministeriale, a suo tempo incaricato di vigilare sullo svolgimento degli esami di cui trattasi, è emerso in effetti che, all'interno della IV commissione, all'epoca insediata presso il suddetto istituto, erano insorti forti contrasti, tra membri interni da un lato e membri esterni dall'altro, circa il trattamento da riservare ai candidati studenti lavoratori, provenienti dai corsi serali.

Nei confronti di tali studenti, i membri interni propendevano per l'adozione di criteri del tutto atipici e preferenziali rispetto a quelli seguiti per la generalità dei candidati, nel senso che il *curriculum* scolastico dei singoli interessati avrebbe dovuto essere preso in considerazione, ai fini del giudizio di maturità, solo nel caso in cui avesse contenuto elementi di positività; al contrario, per la presidente ed i commissari esterni lo *status* peculiare dei candidati in questione avrebbe dovuto costituire non già l'elemento prevalente, ma solo uno degli elementi da considerare nel contesto degli altri dati globalmente valutabili, tra i quali non si poteva certo prescindere da quelli relativi al *curriculum* scolastico ed alle prove di esame.

La posizione dei componenti esterni, ancorchè condivisa dall'ispettore ministeriale, fu comunque vivacemente osteggiata dai commissari interni, a loro volta sostenuti dal preside dell'istituto, il quale non esitò - così come riferito dal provveditore agli studi - a segnalare la vicenda

a vari organi di stampa, oltre che alla magistratura, attraverso la denuncia risultata poi archiviata, come sopra accennato.

L'ispettore ministeriale, più volte intervenuto nel corso degli esami, anche su invito della presidente della commissione, risulta essersi proficuamente adoperato sia a tutela del corretto svolgimento delle varie operazioni sia nel tentativo di conciliare le contrapposte posizioni, in modo che i lavori procedessero con obiettività e serenità.

Dal proprio canto la suindicata presidente ha riferito che, sia nella correzione degli elaborati sia nelle interrogazioni orali, la commissione non ha mancato di prendere in considerazione la particolare condizione degli studenti lavoratori, ma che tale condizione, non costituendo di per sé un elemento di valutazione avulso dai risultati complessivamente negativi, attinenti al *curriculum* scolastico ed alle prove di esame, non fu, nè poteva essere, ritenuta tale da evitare la formulazione del giudizio di non maturità nei riguardi di 14 candidati.

Nei confronti di questi ultimi, erano state, infatti, rilevate molte e serie carenze di preparazione, delle quali si riscontrano tracce anche nei giudizi di ammissione agli esami che, in molti casi, risultano essere stati pronunciati dal competente consiglio di classe - come si desume dalla documentazione acquisita - a semplice maggioranza, a causa delle insufficienze riportate in una o più materie.

A conclusione della propria azione di vigilanza e di mediazione, l'ispettore ministeriale ha, quindi, ritenuto che i risultati scaturiti dai giudizi finali della commissione in parola siano in linea con le risultanze emerse dagli esami, alle quali la commissione medesima «doveva pur sempre attribuire - secondo un principio ormai consolidato anche in giurisprudenza oltre che sul piano pedagogico-docimologico - valore prevalente».

Quanto poi agli errori rilevati in uno dei registri della scuola, in cui sono stati riportati i giudizi e dei quali è cenno nell'interrogazione, dagli elementi acquisiti è risultato che si è trattato di errori di mera trascrizione, dovuti probabilmente ad una errata percezione auricolare di quanto dettato o a semplice disattenzione dell'incaricato della trascrizione.

In relazione, comunque, a siffatta circostanza la commissione esaminatrice fu, in effetti, riconvocata in data 13 novembre 1992, a cura del provveditore agli studi, affinché procedesse, alla presenza dell'ispettore, alla revisione testuale e formale dei giudizi già formulati; in occasione di tale convocazione i membri esterni della commissione non ritennero, tuttavia, che sussistessero i presupposti atti a giustificare una iterazione degli scrutini o una correzione formale del testo in cui erano stati redatti, sia in quanto le relative operazioni non risultavano inficiate da alcuna irregolarità sostanziale, sia in quanto la legittimità degli stessi scrutini era stata, nel frattempo, contestata con impugnativa al competente TAR del Veneto.

In presenza della situazione come sopra determinatasi e sulla base dell'avviso espresso dal provveditore agli studi e dall'ispettore ministeriale - i quali non hanno ravvisato nel comportamento dei succitati commissari alcun fatto disciplinarmente censurabile - questa amministrazione non ritiene di dovere, al momento, adottare alcuna iniziativa,

considerato anche che i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici sono, per consolidata giurisprudenza, insindacabili nel merito.

Allo stato attuale, pertanto, ogni eventuale determinazione, in ordine alla vicenda segnalata, resta subordinata a quelle che saranno le decisioni di merito dell'organo di giustizia amministrativa adito dai candidati dichiarati non maturi.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(24 febbraio 1993)

BISCARDI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -
Premesso:

che nel comune di Castel di Sangro (L'Aquila), in località Bocche di Forlì, sono in corso i lavori per la realizzazione di un impianto integrato di conferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani costituito da un impianto di smaltimento, recupero e stoccaggio dei rifiuti e da una discarica controllata;

che detti lavori, iniziati nel 1989, sono stati autorizzati prima che fosse ultimato il procedimento e tutti gli atti richiesti dalle normative vigenti e con provvedimenti caratterizzati da molteplici violazioni di legge;

che sono state totalmente ignorate le ingiunzioni emanate dal commissario per il riordino degli usi civici di L'Aquila e quelle della soprintendenza archeologica dell'Abruzzo volte ad ottenere la sospensione dei lavori ed il rilascio dei terreni gravati da usi civici;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota n. 11959 del 13 novembre 1990, autorizzava la soprintendenza di Chieti a chiudere la discarica e a ripristinare il terreno manomesso, nonchè «a formulare proposte in merito all'applicazione dell'articolo 59 della legge n. 1089 del 1939 nei confronti dell'ente che ha realizzato la discarica e a controllare che, nello studio di una localizzazione diversa dove collocare l'impianto, l'opera sia comunque tenuta lontana dalla sede tratturale»;

che la soprintendenza di Chieti, con ordinanza n. 5057 del 12 dicembre 1990, aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori in quanto «la comunità montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia non ha a tutt'oggi provveduto a richiedere a questo ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, alcun parere in merito all'opera che si intende realizzare: dopo gli accertamenti effettuati, questa soprintendenza ritiene che l'esecuzione dell'intervento in esame, comunque incompatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia del paesaggio tratturale, è da considerarsi abusiva per quanto attiene le competenze di questo ufficio»;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali con nota n. 7469 del 31 luglio 1992 in palese contrasto con la posizione già espressa prima «in considerazione della pubblica utilità dell'impianto suddetto, tenuto conto di quanto comunicato da codesta soprintendenza nella

nota n. 2051 del 5 luglio 1991 sulla possibilità di attuare un accordo con gli enti locali al fine di individuare una soluzione per ridurre l'impatto ambientale delle opere realizzate sul tratturo, autorizza il completamento dei lavori dell'impianto in questione; tale autorizzazione è condizionata alla formalizzazione di un accordo con la comunità montana che:

1) garantisca lo smantellamento delle opere e la riduzione in pristino della sede tratturale una volta esaurito il ciclo di utilizzazione dell'impianto;

2) impegni la comunità montana a predisporre il «Piano quadro tratturi» previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1980»;

che a seguito di tale nuovo orientamento, in data 28 ottobre 1992, la soprintendenza di Chieti e la comunità montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia hanno stipulato un accordo che, tra l'altro, prevede per venti anni «la continuità tratturale mediante deviazione del suo percorso su area contigua» e la predisposizione del «Piano quadro tratturi» previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, previa individuazione di soluzioni per ridurre l'impatto ambientale delle opere realizzate»,

si chiede di sapere:

in base a quali norme e per quali finalità storico-culturali sia stato realizzato l'accordo tra la soprintendenza e la comunità montana, senza chiedere il parere agli altri enti interessati, come i comuni di Rionero Sannitico e Forlì del Sannio, la regione Molise e la provincia di Isernia, che da tempo avevano chiesto lo spostamento della discarica;

se non si ritenga che l'opera continui ad essere abusiva, sia rispetto alle procedure autorizzative richieste dagli uffici dei beni culturali, sia rispetto all'articolo 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, il quale prevede la non sanabilità delle opere eseguite in contrasto con i vincoli già esistenti;

se non si giudichi illegittima l'estensione del «Piano quadro tratturi» alla situazione in questione, visto che tali norme si applicano ai completamenti e alle sanatorie urbanistiche nei centri urbani o di frazioni già accertate prima dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali (1976, 1980, 1983), senza trascurare che gli stessi decreti impediscono che i suoli tratturali vengano «adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico e che ne pregiudicano la conservazione e l'integrità», prassi sempre seguita dalle regioni e dalle soprintendenze nella quotidiana gestione dei beni armentizi;

se non si rilevi l'insufficienza della richiesta di impatto ambientale, la cui verifica deve essere preventiva (decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 5 ottobre 1991, il quale modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 10 agosto 1988) e non «contrattata» con i trasgressori, nè tanto meno limitata all'area tratturale, bensì nel rispetto dei seguenti principi (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982):

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua,

del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

che con deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (in supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1984, n. 253) è stato altresì precisato che l'ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti deve essere determinata tenendo conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si giudichino motivate e prevalenti le ragioni addotte dal comune di Rionero Sannitico (Isernia), il quale con apposito ricorso al TAR del Lazio eccepisce la regolarità delle ultime autorizzazioni e delle relative procedure in quanto la vicinanza dell'impianto al centro abitato arreca grave e irreparabile danno, oltre che al suolo tratturale, al paesaggio, all'ambiente circostante e alla salute dei cittadini a causa delle forti esalazioni che si diffonderanno nell'atmosfera e che finiranno per pregiudicare anche le colture e il valore degli insediamenti umani in genere, senza sottovalutare che la stessa zona è sismica ed interessata da importanti bacini fluviali;

se, tenuto conto delle contraddizioni che emergono dai fatti sopracitati, non si ritenga di intervenire con un provvedimento urgente ed esecutivo di sospensione dei lavori anche al fine di non arrecare definitivo pregiudizio all'area in questione ed ai legittimi interessi degli abitanti delle zone.

(4-02288)

(9 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che la soprintendenza archeologica di Chieti, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 2 febbraio 1993 dal proprio funzionario responsabile dell'ufficio tratturi, ha segnalato al competente Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici difformità nella realizzazione dell'impianto di smaltimento in questione rispetto al planivolumetrico allegato al verbale di accordo sottoscritto in data 28 ottobre 1992 dalla soprintendenza stessa e la comunità montana dell'Alto Sangro.

In particolare è stato segnalato, a seguito del predetto sopralluogo, che uno degli edifici destinati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di altezza superiore a quella riportata nell'elaborato grafico a suo tempo esaminato, mentre per un altro fabbricato risulta evidente la predisposizione degli elementi strutturali per l'edificazione di un piano aggiuntivo, anch'esso non riscontrabile nell'elaborato tecnico già citato.

A seguito di tale segnalazione il competente Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici in data 26 febbraio 1993 ha invitato la soprintendenza archeologica di Chieti e

quella per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila a procedere ad un immediato ordine di sospensione dei lavori in atto.

In pari data si è provveduto a disporre un urgente sopralluogo di due ispettori tecnici centrali (un archeologo ed un architetto).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

RONCHEY

(4 marzo 1993)

CONDORELLI, BARGI, MEO, PICCOLI. - *Al Ministro dei trasporti.* -
Premesso:

che la recente regolamentazione del servizio treni e modalità relative, introdotta con l'orario ferroviario nazionale italiano in vigore dal 31 maggio 1992 al 26 settembre 1992, per la parte relativa ai collegamenti ferroviari tra le città di Napoli e Roma, pur avendo quantitativamente migliorato il servizio con un aumento da 12 a 16 dei collegamenti da Napoli a Roma e viceversa, ha inopinatamente ed illogicamente modificato il servizio di fine giornata tra le due città, arrecando grave danno ai numerosi cittadini che per motivi professionali usufruiscono continuativamente del servizio ferroviario Napoli-Roma e viceversa;

che tale danno deriva dalle peggiorate condizioni di utenza e incide in modo determinante sullo svolgimento dell'attività dei cittadini, con disagi e inutile dispendio di tempo e di denaro;

rilevato per quanto riguarda la tratta Napoli-Roma:

a) che finora si poteva raggiungere Roma a fine giornata, utilizzando l'*intercity* n. 564 proveniente da Reggio Calabria (in arrivo a Napoli quasi sempre puntuale e non eccessivamente affollato) in transito per le stazioni di Napoli-piazza Garibaldi (ore 19.50) e di Napoli-Mergellina (ore 20.04) con arrivo a Roma-Termini alle ore 21.55. Il nuovo orario anticipa l'*intercity* n. 564 alle ore 18.42 (piazza Garibaldi) e alle 18.52 (Mergellina), con arrivo a Termini alle ore 20.50. È evidente che non è un treno utilizzabile da chi ha necessità di usufruire dell'intera giornata per le proprie attività; inoltre istituisce un nuovo *intercity* n. 554, in effetti trasformazione del già esistente espresso Archimede n. 780 (che transitava a Campi Flegrei alle ore 18.45), che viene posticipato alle ore 19.54 in transito per la sola stazione centrale, con arrivo a Roma-Termini alle ore 21.55.

Questo, che è l'ultimo *intercity* utile per Roma a fine giornata, non solo proviene dalla Sicilia (Siracusa e Palermo) e per consolidata esperienza arriva molto affollato; non solo proviene da più lunga distanza (la Sicilia) e per consolidata esperienza costantemente con notevole ritardo, ma (contrariamente a quanto sempre avvenuto fino ad oggi con l'ultimo *intercity* per Roma) serve la sola stazione centrale e, quindi, un solo settore della città, e non anche quello che gravita sulla stazione di Mergellina.

Non è comprensibile il motivo per il quale si è invertito l'ordine dei due treni, invece di limitarsi a trasformare in *intercity* l'espresso Archimede n. 780, lasciando entrambi al loro orario;

b) che va ancora osservato che, illogicamente, l'*intercity* n. 606, come prima proveniente da Salerno ed in transito a Napoli-piazza Garibaldi (ore 6.29), Mergellina (ore 6.39) e Campi Flegrei (ore 6.43), in arrivo a Roma (ore 8.43) ed in prosecuzione per Genova-Torino, non arriva più a Roma-Termini, bensì a Roma-Ostiense (stazione del tutto decentrata), finendo con l'essere inutilizzabile;

rilevato per quanto concerne, invece, la tratta Roma-Napoli:

a) che finora si poteva raggiungere Napoli a fine giornata, utilizzando l'*intercity* n. 609 proveniente da Torino-Genova (in arrivo a Roma quasi sempre puntuale e non affollato), in partenza da Roma-Termini alle ore 20.30 ed in arrivo a Napoli-Campi Flegrei alle ore 22.23 (meglio sarebbe stato un arrivo anche a Mergellina e piazza Garibaldi).

Il nuovo orario anticipa questo *intercity* (con il n. 613) che riparte per Napoli alle ore 19.12, ma da Roma-Ostiense (in arrivo a Campi Flegrei alle ore 21.10).

L'ultimo *intercity* resta quello (n. 537) già in esercizio da tempo, proveniente da Milano, che riparte per Napoli alle ore 19.50, ma da Roma-Tiburtina (in arrivo alla stazione centrale alle 21.53).

Non è comprensibile il motivo per il quale l'*intercity* n. 613 è stato anticipato alle ore 19.12 e, per di più, in partenza da Roma-Ostiense (non più da Roma-Termini), il che rende non più possibile utilizzare tutta la giornata di attività a Roma, dovendo o anticipare la partenza alle ore 19 da Roma-Termini (*intercity* n. 535) o scegliere se recarsi con largo anticipo, trattandosi di stazioni decentrate a Roma-Ostiense (ore 19.12) o Roma-Tiburtina (ore 19.50), senza possibilità di diversa soluzione in caso di grave ritardo del treno prescelto;

b) che va ancora osservato che, illogicamente, l'*intercity* n. 519, prima in partenza da Roma-Termini (ore 19.25), in arrivo a Napoli-Campi Flegrei (ore 21.08) e Mergellina (ore 21.14), viene anticipato (con il n. 699) alle ore 18.05, cioè tra due *intercity* (n. 515 delle ore 17.15 e n. 565 delle ore 18.15) entrambi diretti a Napoli;

constatato che le illogicità rilevate dimostrano il palese contrasto delle determinazioni assunte, con le obiettive, logiche, sperimentate esigenze dell'utenza (soddisfatta in gran parte dal precedente e costante assetto) e con elementari criteri di soddisfacimento delle necessità senza imporre agli utenti inutili disagi, in particolare non tenendo in alcun conto l'esigenza di utilizzare nei limiti massimi la giornata lavorativa e di raggiungere agevolmente la stazione di partenza utilizzando un treno in orario logicamente utile e comodo, puntuale, non affollato (in special modo trattandosi di treni in transito),

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo se non ritenga opportuno:

che sia sospesa la regolamentazione del servizio treni di cui all'orario ferroviario nazionale italiano in vigore dal 31 maggio 1992 al 26 settembre 1992 per la parte relativa ai collegamenti ferroviari tra le città di Napoli e Roma, limitatamente alle sue parti precedentemente censurate;

che ritornino in vigore i collegamenti già in esercizio ed in particolare:

1) che l'*intercity* n. 606 da Salerno, come prima, arrivi a Roma-Termini e non a Roma-Ostiense;

2) che l'*intercity* n. 546 da Reggio Calabria, come prima, transiti per Napoli-piazza Garibaldi alle ore 19.14 e per Napoli-Mergellina alle ore 20.04 (o che venga istituito un *intercity* Napoli-Roma a fine giornata che colleghi sia la zona della stazione centrale o piazza Garibaldi sia Mergellina con Roma);

3) venga reintrodotta l'*intercity* n. 519 delle ore 20.30 da Roma-Termini per Napoli-Campi Flegrei (ore 22.30) o che venga istituito un *intercity* Roma-Napoli da Termini per Campi Flegrei e magari anche Mergellina e piazza Garibaldi come in passato.

(4-02361)

(15 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa hanno fatto sapere che con l'entrata in vigore dell'orario estivo 1992 (31 maggio 1992) sono stati adottati, per il servizio ferroviario dell'area napoletana, i seguenti provvedimenti, connessi con l'attivazione della nuova linea Caserta-Sarno-Salerno:

effettuazione nelle ore notturne della manutenzione ordinaria della linea Roma-Formia-Napoli;

deviazione di treni notturni sulla linea Roma-Cassino-Cancello-Salerno;

impostazione di collegamenti diurni Nord-Sud senza soluzione di continuità nell'arco della giornata;

riqualificazione come treno *intercity* del secondo collegamento diretto Roma-Sicilia e distanziamento di oltre tre ore delle partenze e degli arrivi a Roma ed in Sicilia;

potenziamento dell'offerta fra Roma e Napoli con l'istituzione sperimentale di alcuni treni diretti veloci al servizio delle località intermedie di Aversa, Formia e Latina (che assorbono oltre il 70 per cento del traffico generato dai bacini intermedi), con la realizzazione di due relazioni notturne specializzate fra Napoli e Milano e con l'aumento di circa il 30 per cento dell'offerta *intercity* fra Napoli e Roma.

Tali novità, che corrispondono all'esigenza di spostare sempre più verso Napoli il corridoio di traffico diurno Nord-Sud, hanno comportato il superamento di una serie di vincoli connessi con l'utilizzazione delle linee e degli impianti.

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli impianti, ne è stata aumentata la potenzialità anche mediante l'impiego di stazioni decentrate nei principali nodi di traffico (Roma, Napoli, Milano), ove l'esistenza di collegamenti urbani metropolitani veloci garantisce la complementarietà dei servizi offerti.

In tale logica le Ferrovie dello Stato hanno privilegiato l'arrivo a Roma-Termini del nuovo servizio *intercity* da Napoli-piazza Garibaldi, rispetto all'*intercity* Salerno-Torino che passa per Roma-Ostiense; inoltre l'istituzione del nuovo *intercity* in partenza da Roma-Termini alle ore 18,05 ha consentito di sussidiare l'*intercity* delle 18,15, che risulta altamente utilizzato.

Il servizio di fine giornata è mutato con l'inversione degli orari di circolazione degli ultimi due *intercity* da Napoli, dovuta al necessario distanziamento dell'offerta *intercity* in partenza dalla Sicilia, e con la nuova impostazione dell'offerta *intercity* sulla direttrice Torino-Roma; le variazioni garantiscono migliori opportunità alla clientela che, normalmente, diminuisce dopo le ore 19 e può raggiungere con la metropolitana, in 10 minuti, la stazione decentrata di partenza dell'ultimo *intercity*.

Le Ferrovie dello Stato hanno infine prospettato che non è tecnicamente possibile attuare i provvedimenti auspicati dagli onorevoli interroganti, poichè la programmazione dei treni è soggetta a vincoli di regolazione del traffico intesi ad eliminare o a ridurre al minimo i conflitti di circolazione fra diverse tipologie di treni (locali e merci compresi).

Il Ministro dei trasporti

TESINI

(15 febbraio 1993)

COPPI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Lo scrivente, pur ribadendo la necessità di una completa autonomia dello sport e di maggiori sostegni allo stesso, sottolinea l'esigenza che CONI e singole federazioni sportive o enti di promozione sportiva garantiscano una effettiva trasparenza e democrazia interna nella gestione.

Nelle prossime settimane molte federazioni rinnoveranno gli organi in ordine sparso, ciascuna con proprie regole interne, senza che nè CONI nè Ministero abbiano impartito precise regole per il rispetto delle minoranze che sono vera testimonianza di democrazia.

Ci sono situazioni ai limiti dell'assurdo. In alcune federazioni questo rispetto non esiste neanche per liste alternative che raggiungano il 49 per cento. Ci sono federazioni che opportunamente rinnovano prima gli organi periferici, comitati regionali e provinciali, e poi quelli nazionali. Al contrario altre federazioni, con artifizii e raccolte di voti attraverso comitati scaduti, si rinnovano quasi automaticamente utilizzando e controllando le strutture interne alle singole federazioni.

La «guerra» della Fipav (Federazione italiana pallavolo) al segretario Di Marzio - reo di tenersi fuori dalla mischia - apparsa sulla stampa, è la conferma della pesante ipoteca che i gruppi uscenti tentano di imporre utilizzando uno statuto assurdo ed antiquato come quello della Fipav, che non viene modificato in termini democratici.

In tal senso, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda imporre al CONI il rispetto da parte delle proprie federazioni delle norme più elementari di democrazia e di trasparenza che si realizzano con la presenza di minoranze ovviamente in rapporto alla propria rappresentanza.

(4-01381)

(21 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue, tenuto conto delle informative fatte pervenire dal CONI sugli aspetti tecnici del problema.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 14, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, «le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna».

Il CONI, a norma degli articoli 12 e 14, comma 2, della suddetta legge, esercita la vigilanza sulle federazioni, consistente nella determinazione dei criteri e degli indirizzi generali in ordine alla loro attività nonché nel controllo dei principali atti di amministrazione e di gestione.

I principi informativi degli statuti federali, approvati dal consiglio nazionale del CONI, danno particolare risalto al «principio di democrazia interna» cui si devono ispirare gli statuti delle federazioni.

In particolare il CONI, nel consentire la possibilità di prevedere negli statuti federali i voti «singoli» o «plurimi», da accordarsi in aggiunta al voto di spettanza di ogni società affiliata che abbia effettivamente svolto attività agonistica, ha richiesto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) i voti plurimi devono essere diretti a premiare le società che abbiano svolto una maggiore attività agonistica sportiva anche qualitativa (esclusione di voti plurimi legati al numero degli iscritti o al possesso di attrezzature);

b) il conferimento di un maggiore numero di suffragi non deve dar luogo a maggioranze precostituite.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

(27 febbraio 1993)

DANIELI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'attuale casa circondariale di Verona, sita in via del Fante, è assolutamente inadeguata, sotto ogni profilo, alle necessità della provincia di Verona;

che, a fronte di tale situazione, è vergognoso ed assurdo che alla periferia di Verona sia stata da anni realizzata una nuova struttura carceraria, in apparenza completamente finita, della quale sono padroni animali randagi e sterpaglie;

che non si riesce a comprendere minimamente la ragione di tale stato di fatto,

l'interrogante chiede di sapere le ragioni per le quali a tutt'oggi la nuova struttura carceraria creata nella città di Verona sia inutilizzata, con grave spreco di denaro pubblico e prevedibile ulteriore scialacquo dello stesso, in quanto la struttura necessiterà ormai di nuovi interventi per renderla effettivamente agibile.

(4-01159)

(30 settembre 1992)

OTTAVIANI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che esiste nella provincia di Verona una gravissima situazione di sovraffollamento del carcere denominato «Campone» denunciata dallo stesso direttore Giovanni Trivisone, richiamato con urgenza in servizio;

che esiste dal 1972, cioè da prima della riforma carceraria, il progetto - diventato poi esecutivo - di un nuovo carcere ubicato a Montorio i cui lavori sono stati avviati ben 10 anni dopo con una spesa prevista di 43 miliardi;

che la spesa per la costruzione del carcere è salita nel 1988 a 80 miliardi e i lavori sono stati rallentati e poi sospesi;

che la ditta costruttrice era la famosa Codemi di proprietà dell'architetto Bruno De Mico, salita agli onori delle cronache per lo scandalo delle carceri d'oro;

che la situazione attuale, dopo che il celebre scandalo ha riempito pagine e pagine di giornali, è la seguente: è stato indetto un nuovo appalto e i lavori sono stati assegnati ad un consorzio di aziende (Cosma, Garzotto, Tono e Radaelli);

visto che alcune di queste imprese sono finite nel mirino della magistratura per aver pagato tangenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il costo dei lavori abbia subito nuovi aumenti;

se l'assegnazione sia avvenuta nel rispetto delle normative che regolano la materia;

se l'ultimazione della struttura carceraria sia vincolata ad una precisa scadenza;

perchè una struttura importante debba aspettare vent'anni per essere ultimata.

Si precisa inoltre che i ritardi impediscono di attuare leggi dello Stato come la legge n. 162 del 1990 la quale prevede la separazione dei detenuti sieropositivi dagli altri reclusi e la creazione di un presidio sanitario carcerario seguito da un medico, da un infermiere e da uno psicologo. Si sottolinea che a Verona la situazione ha assunto dimensioni drammatiche con il 20 per cento dei 335 reclusi del penitenziario «Campone» che risultano sieropositivi.

(4-00640)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. (*) - Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si osserva, in generale, che le opere di edilizia penitenziaria, i relativi contratti e le procedure connesse (scelta del contraente, affidamento, pagamenti, direzione dei lavori, collaudi, eccetera) competono, in base alla vigente normativa, direttamente al Ministero dei lavori pubblici ed in particolare al provveditorato alle opere pubbliche, organo decentrato del predetto Dicastero, essendo demandato al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il solo parere in ordine alle esigenze penitenziarie, alla programmazione ed alla capienza degli istituti.

Per la costruzione, in particolare, della nuova casa circondariale di Verona, programmata con decreto interministeriale 30 marzo 1972

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

(capienza 280 uomini, 30 donne e 25 semiliberi), risulta stanziata la somma di lire 72.830.000.000, come appresso assegnata:

decreto interministeriale 2 aprile 1980	lire 2.000.000.000;
decreto interministeriale 18 settembre 1980	lire 10.800.000.000;
decreto interministeriale 17 gennaio 1983	lire 15.000.000.000;
decreto interministeriale 2 marzo 1987	lire 27.885.000.000;
decreto interministeriale 6 settembre 1990	lire 12.865.000.000;
decreto interministeriale 20 dicembre 1990	lire 4.280.000.000.

Poichè l'ultimazione contrattuale dei lavori da parte della ditta Codemi ha subito un sensibile ritardo a causa delle note vicende delle cosiddette «carceri d'oro», questa amministrazione, al fine di poter disporre nel più breve tempo possibile della nuova struttura penitenziaria, ha chiesto al competente provveditorato alle opere pubbliche la consegna parziale e provvisoria di un lotto funzionale di lavori, comprendente gli edifici detentivi e quelli necessari ad assicurare il pieno funzionamento della struttura. Tale consegna, come assicurato informalmente dal provveditorato alle opere pubbliche, avrà luogo nel mese di aprile 1993.

Si rappresenta da ultimo che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente legislazione in ordine alla separazione dei detenuti tossicodipendenti (legge n. 162 del 1990), sta provvedendo, nei limiti del finanziamento disponibile, all'adeguamento strutturale di tutti gli istituti penitenziari.

Relativamente alla vecchia casa circondariale di Verona, considerati i modesti spazi disponibili, non si è ritenuto opportuno procedere alla creazione di un apposito reparto destinato ai tossicodipendenti, in quanto l'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento avrebbe richiesto tempi sostanzialmente coincidenti con l'apertura del nuovo complesso.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(6 marzo 1993)

FORTE. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* - L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare, con urgenza, tramite l'ANAS, per la messa in sicurezza della strada statale n. 37 che attraversa il paese di Piuro e, in particolare, dell'incrocio tra la predetta strada statale n. 37 e le vie «alla Chiesa» e «dei Cenni» già teatro di numerosi incidenti, anche mortali.

Fa presente altresì che - anche a causa del restringimento della sede stradale - l'attraversamento in quel tratto diventa di norma avventuroso e quasi impossibile in coincidenza con il transito dei frontalieri da e per la Svizzera durante la settimana e la domenica con il notevole flusso turistico verso e dall'Engadina che continua, durante le stagioni turistiche, pressochè ininterrotto nei due sensi lungo tutto l'arco della giornata. Parimenti impossibile è, per i motivi suesposti, costeggiare la statale in quel tratto (in prossimità del progressivo

chilometro 2) poichè di fatto, oltre al grave pericolo che rappresenta, questa situazione spacca in due il paese, con grave danno per la vita sociale, economica, religiosa dell'intera comunità.

L'interrogante, facendo presente che una petizione popolare gli è stata inoltrata dall'arcipretura collegiata di Santa Maria in Piuro, chiede con urgenza in quali tempi si intenda adottare soluzioni per porre un rimedio serio e possibilmente definitivo alla situazione sopra descritta.

(4-00209)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - Il tratto della strada statale n. 37 è compreso tra le progressive chilometriche 1+950 e 2+050 di detta statale, in frazione Prosto del territorio del comune di Piuro.

Il tratto *de quo*, nella direzione di marcia Chiavenna-Villa di Chiavenna, forma una curva destrorsa a visuale non libera ed è intersecato dalle strade comunali «dei Cenni» e «alla Chiesa»; all'altezza del chilometro 2, ove peraltro la statale si restringe sino a 5 metri, vi è un passaggio pedonale regolarmente segnalato. Non esistono marciapiedi, se si esclude la presenza di una esigua banchina.

Per quanto riguarda la densità del traffico veicolare, si fa presente che la strada statale n. 37 è la via di accesso alla Svizzera più comoda per tutta la bassa Valtellina, la Valchiavenna e per i veicoli, soprattutto commerciali, provenienti dalle province di Lecco e Bergamo.

La situazione dei luoghi e le caratteristiche plano-altimetriche della strada non hanno subito variazioni in data recente per cui la pericolosità evidenziata nella interrogazione in oggetto, può essere conseguente, probabilmente, all'aumento della circolazione avvenuto nel corso degli anni.

Al riguardo, si comunica che il compartimento regionale per la viabilità dell'ANAS si è riservato, verificatane la fattibilità e, compatibilmente con i programmi finanziari dell'azienda, di prevedere la realizzazione di una variante stradale all'abitato e, nello stesso tempo, ha assicurato che, non appena espletata la procedura di appalto, si darà corso ai necessari lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(1° marzo 1993)

FOSCHI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che sono tuttora in corso ricorsi di cittadini avverso provvedimenti riguardanti il contenzioso tributario concernente le vecchie imposte di RM, complementare IGE ed altre;

tenuto conto che anche nell'ultimo provvedimento di condono finanziario sono rimasti esclusi i ricorsi di cui trattasi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga, nel caso di riapertura dei termini del condono tributario, di includere

anche queste pendenze che si trascinano stancamente da oltre vent'anni tra una commissione e l'altra, senza una definizione.

(4-01264)

(8 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In merito alla problematica sollevata nell'interrogazione in oggetto, concernente le controversie relative a vecchie imposte, quali la RM, la complementare e l'IGE, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria, si fa presente che l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, prevede espressamente che le vertenze suddette possono essere definite con la riduzione del 10 per cento del tributo e senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Si evidenzia inoltre che l'articolo 54 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sulle entrate (IGE) possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, prevede altresì la proroga della presentazione della istanza, ai fini dell'applicazione della norma predetta, sino al 31 marzo 1993.

Il Ministro delle finanze

REVIGLIO

(5 marzo 1993)

GAROFALO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che l'Istituto nazionale di geofisica ha promosso in Calabria una importante iniziativa di sensibilizzazione sul terremoto, che si è conclusa lo scorso giugno dopo aver interessato 116 scuole medie della regione e diverse migliaia di studenti;

che tale iniziativa è la prima nel suo genere realizzata in Calabria e in Italia, ragione per cui assume un rilievo molto particolare ed un peso culturale notevole;

che l'educazione sismica è destinata ad avere sempre più importanza nella formazione di ogni cittadino e nell'attività didattica scolastica, specie in una regione come la Calabria considerata ad alto rischio sismico;

che i continui inviti provenienti dal mondo della ricerca perchè si diffonda tra i cittadini la cultura della prevenzione devono trovare uno sbocco naturale nella scuola, che è la sede ideale di stimolo e di elaborazione di questa fondamentale esigenza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali e quante scuole siano state inserite nel progetto promosso dall'Istituto nazionale di geofisica e quale concorso sia stato dato alla riuscita dell'iniziativa da parte delle autorità scolastiche locali;

se non si ritenga opportuna la pubblicazione e la diffusione dei risultati di questa iniziativa;

quali altre attività di sensibilizzazione sulla problematica sismica si intenda promuovere in Calabria e nelle altre aree a rischio del paese, considerando che il successo di una politica di intervento preventivo necessita di un impegno costante e di una valida programmazione.

(4-01169)

(30 settembre 1992)

RISPOSTA. - Nel rispondere, anche a nome del Ministro per il coordinamento della protezione civile, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente, anzitutto, che l'amministrazione scolastica ritiene sostanzialmente condivisibili le argomentazioni adottate a sostegno delle iniziative a suo tempo promosse dall'Istituto nazionale di geofisica, allo scopo di sensibilizzare gli studenti di molti istituti e scuole della Calabria alle tematiche attinenti ai terremoti.

Al fine di cui trattasi, il suindicato istituto risulta aver sottoposto agli studenti, nel contesto di un ciclo di seminari tenuti sulla complessa tematica, un questionario contenente una serie di domande, volte a verificare il grado di conoscenza del fenomeno sismico e dei conseguenti rischi.

Riguardo alle informazioni acquisite con i questionari in parola, il Dipartimento della protezione civile ha fatto presente che ne curerà la massima divulgazione, non appena l'istituto, promotore dell'iniziativa, avrà completato la pubblicazione del materiale raccolto.

Quanto, comunque, all'opportunità che iniziative analoghe vengano riproposte ed incrementate per il futuro, questa amministrazione, ove ne venisse richiesta, non farà certo mancare la propria collaborazione al Dipartimento della protezione civile, nella cui attività di promozione e di coordinamento rientra, a norma delle disposizioni vigenti, l'organizzazione di azioni informative e preventive nello specifico settore, in particolare nelle zone del paese ad elevato rischio sismico.

All'intensificazione delle iniziative in parola - con il coinvolgimento di altre istituzioni scientifiche e dei competenti enti locali - si è dichiarato in effetti pienamente disponibile il suindicato Dipartimento, nello spirito della legge n. 225 del 1992, che gli assegna in materia primaria compiti di previsione e prevenzione.

Dal proprio canto, questa amministrazione sarebbe certamente agevolata nel prestare la necessaria collaborazione alle varie attività di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche di cui trattasi, ove l'Istituto nazionale di geofisica esaminasse l'opportunità di ammettere, nell'ambito della propria organizzazione, anche un rappresentante di questa medesima amministrazione, accanto a quello del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, ripristinando in tal modo quel complesso di competenze che, prima della costituzione di tale Dicastero, era assicurato dal rappresentante unico del Ministero della pubblica istruzione.

A prescindere, tuttavia, dalle effettive possibilità di ripetere, su vasta scala, le apprezzabili iniziative autonomamente assunte dall'Isti-

tuto nazionale di geofisica e delle quali è cenno nell'interrogazione, si ritiene opportuno osservare che i vigenti programmi delle scuole primarie e secondarie, ed in particolare quelli relativi all'insegnamento delle scienze, non trascurano l'approfondimento di argomenti, quali quelli connessi ai principali fenomeni naturali ed alle cause che possono provocarli.

Si ricorda, inoltre, che i programmi introdotti negli istituti professionali con il decreto ministeriale del 24 aprile 1992, ed in particolare quelli del biennio iniziale, prevedono, tra le altre discipline comuni, la materia «scienza della terra» la quale contempla anche approfondimenti sul tema «attività sismica e l'uomo».

In aggiunta, ed al di là delle opportunità offerte dai citati programmi, pare peraltro opportuno evidenziare che specifiche iniziative possono essere assunte, soprattutto in quelle zone del territorio nazionale più esposte ai rischi sismici, direttamente dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito delle facoltà agli stessi riconosciute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, che prevede, tra l'altro, la possibilità di programmare ed attuare attività extrascolastiche ed interscolastiche, con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con gli enti locali.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(24 febbraio 1993)

GENOVESE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 11 marzo 1992 il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il trasferimento d'ufficio di tre magistrati, in servizio nel distretto giudiziario di Messina, rispettivamente per Palmi (due) e per la corte d'appello di Reggio Calabria;

che analogo provvedimento era stato assunto, qualche tempo prima, per altro magistrato in servizio presso tale sede con destinazione alla corte d'appello di Caltanissetta e che, infine, la competente commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto altro magistrato per un ulteriore trasferimento d'ufficio ancora per il tribunale di Palmi e si è soltanto in attesa della delibera definitiva del *plenum*;

che tale situazione desta viva preoccupazione per il funzionamento della giustizia, dato che i sopra citati provvedimenti hanno ridotto sensibilmente gli organici;

che, al riguardo, è bene ricordare che Messina, tredicesima città d'Italia, soffre di rilevanti fenomeni di criminalità organizzata (testimoniati da numerosi processi cui le cronache nazionali hanno riservato ampio rilievo) e che, conseguentemente, non la si può considerare (come sembra si faccia tanto al Ministero che al Consiglio superiore della magistratura) una circoscrizione giudiziaria di serie B, cui riservare attenzione e cure soltanto in via subordinata e da sacrificare con assoluta tranquillità di fronte ad esigenze di altre circoscrizioni (forse

più reclamizzate dai *mass media* o meglio sponsorizzate nei competenti centri decisionali);

che la situazione si è fatta palesemente critica soprattutto al tribunale di Messina, con una pesante situazione di arretrato tanto in relazione agli affari civili (in base alle ultime statistiche ve ne sono pendenti oltre trentaduemila) che a quelli penali (circa tremila), e nel quale si prevede in prospettiva un tale impoverimento dell'organico da rendere praticamente impossibile il funzionamento e da far ritenere necessaria la sospensione a tempo indeterminato di veri e propri settori dell'amministrazione giudiziaria;

che, a parte i trasferimenti d'ufficio in precedenza richiamati (quattro su cinque che incidono sull'organico), la recente istituzione del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (peraltro pienamente giustificata dall'importanza di tale centro e dalla locale situazione dell'ordine pubblico) ha determinato l'inopportuna soppressione di cinque posti dell'organico del tribunale di Messina (mantenerli, almeno in via provvisoria, avrebbe potuto far sì che la situazione di arretrato, in funzione del minor carico di lavoro derivante dalla riduzione dell'ampiezza della circoscrizione, si sarebbe potuta normalizzare),

in considerazione del fatto che ormai la pianta organica del tribunale di Messina è formata da sole 20 unità e che la situazione può diventare ingovernabile,

si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga di far conoscere quali iniziative intenda assumere per impedire la totale paralisi della giustizia.

(4-00018)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che le esigenze di ampliamento della pianta organica del tribunale di Messina sono allo studio di questo Ministero.

Tali esigenze peraltro potranno trovare considerazione solo nell'ambito di un generale piano di revisione delle dotazioni organiche degli uffici giudiziari.

Per la realizzazione del suddetto piano, cui non è possibile addvenire in via amministrativa, per la mancanza di uffici in grado di supportare riduzioni di personale, si rende necessario il previo aumento del ruolo organico della magistratura fissato dalla legge.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(27 febbraio 1993)

LOPEZ, LIBERTINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Guspini (Cagliari) è attivato il corso per «operatori moda»;

che tale corso sperimentale («Progetto '92») è l'unico di questo indirizzo esistente in Sardegna;

che i 14 alunni che hanno conseguito quest'anno la qualifica intendono frequentare la classe quarta per conseguire la maturità nel settore abbigliamento e moda;

che il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato che detta classe potrà funzionare solo se articolata alla corrispondente quarta classe;

che tale soluzione non è tuttavia praticabile, non esistendo nell'istituto corsi collaterali dello stesso indirizzo (quelli attivati riguardano, infatti, i settori elettrico, elettronico e meccanico, con programmi e carico d'ore di lezione completamente diversi),

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non intenda intervenire urgentemente per evitare che gli studenti interessati al completamento del loro corso di studi siano costretti a frequentare istituti fuori dalla Sardegna o, peggio, a rinunciare al conseguimento del diploma, sapendo peraltro che la qualifica conseguita dopo tre anni di studio non garantisce alcun inserimento nel mondo del lavoro.

(4-01304)

(14 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Guspini» di Cagliari, per il corrente anno scolastico, la quarta classe settore abbigliamento e moda è stata abbinata alla corrispondente classe del corso elettrico elettronico per le sole materie comuni.

Tale articolazione si è resa necessaria in quanto il numero degli allievi frequentanti detta classe è di gran lunga inferiore ai parametri minimi (25 alunni) previsti dalle vigenti disposizioni (decreto interministeriale 3 gennaio 1992) per il funzionamento delle classi.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(24 febbraio 1993)

MEDURI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso che a Reggio Calabria, finalmente e forse molto tardivamente, si sta facendo pulizia a livello di pubbliche amministrazioni e di uomini politici di potere grazie alla determinazione del prefetto, al coraggio di qualche magistrato in servizio a Reggio Calabria da meno di un anno e al sia pur tardivo ma apprezzabile pentimento di qualche esponente democristiano;

considerato che a Reggio Calabria è successo:

a) che sono stati arrestati due ex parlamentari democristiani, uno dei quali, in atto, è anche presidente della camera di commercio;

b) che è stato arrestato il sindaco e tutta la giunta ed anche ex sindaci ed è stato prima sospeso e quindi sciolto il consiglio comunale;

c) che sono stati incriminati e condannati alcuni consiglieri provinciali tra cui il presidente ed il vice presidente in carica oltre a due ex presidenti e che gli stessi sono stati dichiarati decaduti con decreto del Ministro dell'interno dalla carica di consiglieri provinciali;

d) che sono stati arrestati anche due consiglieri regionali in carica,

l'interrogante chiede di sapere se sia vero che:

1) la moglie di un magistrato titolare dell'indagine su un omicidio eccellente avvenuto a Reggio Calabria circa un anno fa è stata assunta senza alcun concorso presso la camera di commercio di Reggio Calabria e se l'assunzione sia stata disposta dall'attuale presidente della stessa camera di commercio ed in quale periodo;

2) la moglie di un alto magistrato reggino presterebbe lavoro presso l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, non si sa bene con quali mansioni ed a quale titolo, e se ciò corrisponde al vero, quale dei tre presidenti della provincia prima sospesi ed oggi decaduti ne abbia, a suo tempo, disposto l'assunzione;

3) la moglie di un altro magistrato reggino era a capo dell'ufficio contenzioso del comune di Reggio Calabria al tempo in cui esplose lo scandalo della truffa dei decreti ingiuntivi (falsi o reiterati) in danno del comune di Reggio e se in quella occasione vi siano state responsabilità oggettive o quanto meno omissive, magari solo per negligenza, degli uffici comunali ed in particolare dell'ufficio contenzioso e del proprio dirigente.

Si chiede altresì ai Ministri in indirizzo se non ritengano di dissipare ogni possibile ombra che possa in qualche modo gravare sulla magistratura, da sempre sicuro presidio della libertà e dei diritti dei cittadini, e dalla quale tutti oggi invociamo coraggio e determinazione per riprendere in Italia ed a Reggio Calabria il cammino verso la realizzazione di una democrazia compiuta, capace di ridare ai cittadini certezza nelle istituzioni.

(4-01103)

(22 settembre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno. Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

La moglie del magistrato di cui al punto 1) dell'interrogazione è stata assunta nel mese di giugno 1992 dall'Unione regionale della camera di commercio, ente di diritto privato, e presta servizio dal 1° settembre dello stesso anno al nucleo operativo di Reggio Calabria, istituito presso la locale camera di commercio.

La moglie del magistrato di cui al punto 2) dell'interrogazione svolge attività libero-professionale di resocontista per conto dell'amministrazione provinciale, in virtù di apposita convenzione. La stessa non ha dunque alcun rapporto di lavoro subordinato con detto ente e viene retribuita sulla base della presenza oraria alle sedute consiliari.

La moglie del magistrato di cui al punto 3) dell'interrogazione prestava servizio presso l'ufficio contenzioso del comune di Reggio

Calabria ed al suo comportamento diligente e scrupoloso va attribuita la scoperta della truffa cui si riferisce l'onorevole interrogante.

I tre magistrati di cui sopra, a carico dei quali non sono emersi elementi di rilievo disciplinare, hanno presentato querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del senatore Meduri ed è stata richiesta dalla competente autorità giudiziaria, con le forme di rito, l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

In attesa dell'esito della richiesta nessun altro atto del procedimento è stato compiuto.

Il Ministro di grazia e giustizia

CONSO

(10 marzo 1993)

PAIRE. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che in questi giorni il maltempo sta creando gravi difficoltà in diverse zone d'Italia ma, dopo la Liguria, a parere dello scrivente, per ora la regione più colpita è il Piemonte ed in particolare la zona di confine fra le province di Cuneo e Torino ed esattamente il saluzzese ed il pinerolese;

che l'oggetto della presente interrogazione è circoscritto esattamente al capoluogo del comune di Cardè; tale capoluogo è lambito dal fiume Po ed il collegamento stradale verso Villafranca Piemonte (Torino) utilizza il ponte sul Po, appunto, posto a nord del capoluogo;

che tale manufatto è minacciato nella sua stabilità (infatti in questi giorni è stato chiuso al traffico dall'amministrazione provinciale di Cuneo) da un isolotto venutosi a formare negli ultimi 7-8 anni a ridosso del pilone centrale del ponte;

che in questi giorni l'isolotto in questione ha impedito il normale deflusso dell'acqua del fiume, provocando il parziale allagamento dell'abitato del centro urbano;

che il comune, per ovviare a questo pericolo, nel 1989 richiese l'autorizzazione a rimuovere, a proprie spese, l'isolotto ai competenti organi istituzionali, e cioè la regione Piemonte ed il magistrato del Po;

che a tutt'oggi nessuna risposta positiva è venuta da tali organi, nonostante i ripetuti solleciti del comune e dello scrivente (era proprio necessario attendere l'evento calamitoso per avere dallo Stato risposta adeguata alla giusta istanza?),

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire con immediatezza e risolvere il problema con il dovuto buon senso che prima è mancato.

(4-01213)

(7 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che, su sollecitazione del comune di Cardè, il Magistrato per il Po di Parma, ufficio operativo di Alessandria, competente per territorio, ha predisposto una perizia per la rimozione di un banco di ghiaia

formatosi al centro dell'alveo, in prossimità del ponte della strada provinciale per Barge in comune di Cardè.

Contestualmente, l'ufficio operativo medesimo ha interpellato l'assessorato alla pianificazione territoriale di Torino per il benessere ambientale, previsto dalla legge n. 431 del 1985.

Nel frattempo, con nota n. 133/20.2, in data 13 agosto 1992, la prefettura di Cuneo ha sollecitato la necessità improrogabile di promuovere un intervento di ricalibratura del tratto d'asta compreso dalla località «depuratore» sino a valle del ponte della strada provinciale per Barge, onde evitare la compromissione dell'assetto idraulico zonale.

A seguito degli eventi di piena dell'ottobre scorso, la prefettura di Cuneo segnalava nuovamente la grave situazione idraulica locale, riferendo che le acque di piena erano esondate interessando anche insediamenti abitativi posti in sponda sinistra a monte del ponte già citato.

Il Magistrato per il Po di Parma, pur in assenza di riscontro da parte della regione Piemonte alla richiesta di parere, rientrando la zona in questione in area del parco fluviale del Po, ritenendo che la situazione è da considerarsi pericolosa per la pubblica incolumità, ha affidato i relativi lavori che dovrebbero essere portati a termine, presumibilmente, entro il mese di febbraio 1993.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(1° marzo 1993)

PIERANI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che è noto che l'ISI (Imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) colpisce la cosiddetta «prima casa» in misura ridotta, rispetto alla generalità degli immobili: 2 per cento, anziché 3 per cento, calcolato sul valore derivante dai nuovi estimi catastali diminuito di 50 milioni, anziché sull'intero importo;

che condizione per poter ottenere detto beneficio è che l'immobile sia direttamente adibito ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari;

che ora la rigidissima interpretazione letterale secondo cui gli uffici applicano la norma - confermata anche dalle risposte ai quesiti rivolti al «numero verde» - non consente di accedere a tale beneficio a tutti coloro che, possedendo una abitazione nel paese di origine (ancorché un solo modestissimo appartamento) risiedono per motivi di lavoro in un paese diverso, anche se in quest'ultima località non dispongono di alcuna proprietà immobiliare;

che rientrano nella casistica, ad esempio, i numerosissimi nuclei familiari emigrati all'estero, o nelle aree industriali del Piemonte e della Lombardia, provenienti principalmente, ma non solo, dalle regioni meridionali,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo non consideri la fattispecie illustrata una evidente ed ingiusta penalizzazione ai danni di chi già soffre una condizione di disagio, senza peraltro disporre di maggiori cespiti rispetto a chi vive nella propria abitazione;

2) se non ritenga, di conseguenza, necessario e possibile impartire ai competenti uffici le opportune direttive tendenti a far applicare comunque l'agevolazione di cui trattasi quando ci si trovi in presenza di una sola abitazione posseduta, ancorchè non direttamente occupata.

(4-01274)

(14 ottobre 1992)

VINCI, CROSETTA, CONDARCURI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle finanze.* - Premesso:

che l'articolo 7 della legge 8 agosto 1992, n. 359, introduce un'imposta straordinaria immobiliare per i possessori di abitazioni nel territorio nazionale;

che lo stesso articolo prevede una serie di esenzioni e soprattutto una distinzione tra «abitazione principale del possessore e dei suoi familiari» e la cosiddetta «seconda casa»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che le abitazioni possedute in Italia dai nostri emigranti all'estero verrebbero considerate ai fini della valutazione dell'imposta straordinaria immobiliare come «seconde case»;

se in questo senso siano già state fornite indicazioni ai consolati della Repubblica;

se non si ritenga di intervenire con tempestività per sanare una delle più riprovevoli tra le tante iniquità di cui è costellata la cosiddetta manovra del Governo;

se non si ritenga perfino oltraggiosa una simile imposta rivolta a cittadini costretti all'emigrazione, che affrontano notevoli sacrifici per conquistarsi una dignità di vita loro negata nelle terre di origine e che vengono ricompensati con un trattamento più penalizzante rispetto al resto dei lavoratori italiani, residenti in patria;

se non si ritenga infine, oltre a consentire l'applicazione dell'aliquota del 2 per mille e la detrazione dei 50 milioni di lire, di concedere alla categoria degli emigranti italiani all'estero una proroga fino al 31 dicembre 1992 per il pagamento della suddetta imposta per le oggettive difficoltà, logistiche e di informazione, che incombono su chi risiede all'estero.

(4-01125)

(23 settembre 1992)

RISPOSTA. (*) - Com'è noto, i cittadini italiani residenti all'estero, possessori di immobili siti nel territorio dello Stato, sono stati espressamente compresi nell'ambito soggettivo di applicazione della imposta straordinaria immobiliare.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

L'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, istitutivo del predetto tributo, ha testualmente previsto che l'imposta straordinaria immobiliare è dovuta dal proprietario dell'immobile o dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato.

In considerazione delle oggettive difficoltà, logistiche e di informazione, alle quali potevano andare incontro nell'adempimento dell'obbligo tributario i cittadini italiani residenti all'estero, l'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta straordinaria presso una azienda di credito con sede all'estero.

La peculiare situazione in cui versano i cittadini italiani residenti all'estero ha indotto poi questa amministrazione ad esaminare la possibilità di definire «abitazione principale» l'abitazione in patria del lavoratore emigrato.

È infatti in fase di predisposizione uno schema di provvedimento normativo che, recependo le preoccupazioni ed istanze degli onorevoli interroganti, consenta di evitare la qualificazione di «seconda casa» all'abitazione in Italia del cittadino lavoratore all'estero. Ciò all'evidente scopo di estendere a coloro che prestano non occasionalmente il proprio lavoro all'estero il più favorevole trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(5 marzo 1993)

RABINO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che recentemente i conduttori e i proprietari dei fondi situati in prossimità dello svincolo dell'autostrada A 21 (Asti est) e della nuova tangenziale diretta a Casa Coppi sono venuti a conoscenza dell'entità del prezzo che verrà loro corrisposto quale indennizzo per la cessione delle proprietà immobiliari che verranno espropriate;

che con grande sorpresa le ditte espropriate hanno constatato che il prezzo fissato nel provvedimento non tiene conto del valore delle opere realizzate dagli orticoltori e dagli agricoltori sui terreni utilizzati;

che tale situazione appare di rilevante gravità se si considera che le costruzioni sono state realizzate per l'esercizio dell'attività agricola ed hanno comportato un notevole impegno finanziario non ancora, in molti casi, interamente ammortizzato;

che non solo, ma pare che le strutture poste in essere (serre od attrezzature indispensabili per le attività di coltivazione dei fondi) non possano essere trasferite su altri terreni acquistati, nel frattempo, dai soggetti espropriati;

che pertanto, con il solo valore a tutt'oggi proposto, non potrà più essere continuata l'attività agricola, non potendo gli espropriati reperire in altro modo i mezzi necessari per realizzare le strutture da utilizzare per la conduzione dei fondi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di riconoscere agli abitanti della zona di Valterza (Asti) la giusta indennità relativa ai terreni oggetto di esproprio;

se non si ritenga opportuno un intervento diretto a garantire il giusto prezzo di esproprio che dovrà tener conto del valore complessivamente considerato in relazione alle opere realizzate sui terreni occupati dall'attività dell'amministrazione.

(4-01100)

(22 settembre 1992)

RISPOSTA. - Come è noto, il procedimento ablatorio posto in essere per le espropriazioni di cui trattasi è disciplinato dalla legge 25 maggio 1865, n. 2359, nonché, per quanto attiene le aree agricole, dalle norme del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernenti la determinazione delle indennità di espropriazione.

Con decreto n. 1050 sett. 2°, emesso dal prefetto di Asti in data 12 febbraio 1992, l'impresa concessionaria gruppo Dipenta Costruzioni ha proceduto alla occupazione degli immobili di proprietà privata redigendo i relativi verbali di consistenza ed immissione nel possesso, in contraddittorio con le ditte proprietarie.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, l'indennità provvisoria di esproprio è stata commisurata al valore agricolo medio in relazione al tipo di coltura effettivamente praticata con riferimento ai valori agricoli medi per l'anno 1992 pubblicato sul Bollettino della regione Piemonte; per le aree a vocazione edificatoria, si è fatto riferimento al valore corrente di mercato del quale si è avuta la congruità da parte dell'ufficio tecnico erariale di Asti, con lettera n. 2435/178/92 del 23 aprile 1992.

Le ditte interessate dal procedimento espropriativo sono, in totale, 116. La situazione, ad oggi, è la seguente:

96 ditte proprietarie hanno già sottoscritto il verbale di cessione ed accettazione indennità;

14 ditte proprietarie, pur avendo accettato l'indennità provvisoria offerta, non hanno ancora potuto provvedere alla firma del verbale di cessione ed accettazione indennità a causa di motivi dovuti al perfezionamento di alcuni atti notarili di recente compravendita ovvero per denunce di successione non ancora formalizzate o ancora per la mancata presentazione della documentazione richiesta;

3 ditte proprietarie, anche se ricomprese nel decreto prefettizio di cui sopra, non sono state interessate dall'occupazione di fatto e quindi non più interessate dal procedimento espropriativo;

3 ditte proprietarie sono in attesa di definizione della reale occupazione della loro proprietà e ciò al fine di ridurre al minimo il nocumento ai rispettivi fabbricati di civile abitazione.

Si precisa, infine, che le indennità di esproprio offerte ed accettate tengono conto del valore delle opere realizzate dagli agricoltori e dagli orticoltori sui terreni espropriandi, come d'altronde risulta dai verbali di consistenza redatti e sottoscritti in contraddittorio dalle parti interessate.

L'unica richiesta di risarcimento danni che, ai sensi di legge, si è dovuta respingere è quella della società «Astiflora» del signor Luciano Grossi. Nella fattispecie le strutture florealicole, non interessate dalle occupazioni in argomento perchè al di fuori della zona di esproprio, insistono su parte della proprietà delle signore Bruna Porcellana e Francesca Cavagnero che hanno sottoscritto il verbale di cessione ed accettazione dell'indennità offerta.

La porzione di terreno occupato è costituita da una piccola striscia finitima alla via Alessandria, libera da colture ed impianti, ed è utilizzata in atto quale area di sosta per autoveicoli. La stessa porzione di immobile occupata è gravata altresì da servitù carrabili e servizio di un fondo limitrofo, pure oggetto di esproprio parziale.

Per quanto sopra nulla si ha da segnalare circa l'eventuale richiesta da parte dei proprietari interessati all'esproprio di indennizzi a fronte di strutture ed impianti che non siano già considerati e compresi nel complesso delle indennità offerte e formalmente accettate.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(1° marzo 1993)

RABINO, CARLOTTO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in atto con riferimento alla gravissima situazione di mercato nel settore pataticolo nazionale con specifico riferimento al decreto del presidente dell'AIMA n. 13883 emanato il 26 agosto 1992 che ha autorizzato l'attuazione delle operazioni di distillazione delle patate novelle per un totale di 300.000 quintali assegnando altresì limiti massimi regionali per alcune regioni, tra cui il Piemonte, assolutamente inadeguati a fronteggiare la già citata gravissima situazione di mercato. In particolare, l'Associazione piemontese produttori patate (Aspropat), non ritenendo congrua ed equilibrata la quota di 40.000 quintali relativa al Piemonte, richiede il riconoscimento di un'ulteriore quota ad integrazione di quella assegnata, la quale non rispecchia assolutamente le reali produzioni ammontanti a 400.000 quintali di patate novelle giacenti presso i magazzini dei produttori.

Si ritiene che la quota suppletiva da assegnare per i motivi succitati non possa essere inferiore ai 100.000 quintali di patate novelle. Per analoghi motivi i produttori pataticoli piemontesi richiedono altresì un urgente intervento riservato alle patate tardive di cui risultano inventati, a causa della pesantezza del mercato, oltre 1.100.000 quintali.

(4-00940)

(8 settembre 1992)

RISPOSTA. - Con decreto del presidente dell'AIMA n. 15266 del 23 settembre 1992 il quantitativo di patate da avviare alla distillazione assegnato alla regione Piemonte è stato portato da 40.000 a 90.000 quintali.

Si rammenta, inoltre, che l'AIMA ha predisposto due ulteriori provvedimenti, il primo relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato delle patate, il secondo relativo alla trasformazione industriale delle stesse, che recepisce l'accordo interprofessionale siglato il 15 febbraio 1992 dalle parti interessate.

In tali provvedimenti, attualmente al vaglio dei servizi comunitari per l'emanazione del prescritto parere di conformità, è prevista una adeguata partecipazione del prodotto piemontese.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA Giovanni Angelo

(26 febbraio 1993)

RADI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:
che in provincia di Terni non esistono Aeroclub;
che la corretta esigenza di sviluppo del turismo vorrebbe che un Aeroclub fosse creato in tale provincia;
che l'Associazione volo Orvieto ha presentato regolare domanda di federazione e si è detta disposta a versare i contributi competenti alle casse dell'ente;
che l'Associazione volo Orvieto ha una sede sociale sita nel comune di Orvieto con la possibilità di operare su una aerosuperficie attrezzata con pompa carburante ed *hangar* e possiede un aeromobile C 172 a disposizione dei soci;
che l'Associazione volo Orvieto conta un numero sufficiente di soci fra i quali autorità civili ed aeronautiche quali il sindaco di Orvieto e la medaglia d'oro al valore militare generale di squadra aerea Cinicchi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali l'Aeroclub d'Italia ha rifiutato la federazione quale Aeroclub all'Associazione volo Orvieto.

(4-01594)

(11 novembre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue tenuto conto delle informative fatte pervenire dall'Aeroclub d'Italia sugli aspetti tecnici del problema.

Si premette innanzitutto che l'Aeroclub d'Italia ha attentamente vagliato e valutato l'istanza di federazione presentata dall'Associazione volo Orvieto.

Infatti ha deliberato di effettuare una visita ispettiva tendente a verificare *in loco* l'esistenza dei presupposti richiesti dallo statuto dell'Aeroclub per la concessione all'associazione della qualifica di ente federato.

Il presidente ha poi affidato l'incarico ad un consigliere federale che, previo preavviso, ha effettuato l'ispezione ed ha esteso una dettagliata relazione dalla quale, però, è emerso che l'Associazione volo Orvieto non presenta, allo stato, una struttura tale da consentire uno sviluppo concreto delle attività proprie di un Aeroclub federato.

In particolare il terreno su cui sorgono le piste e l'*hangar* è, per esplicita ammissione, di proprietà di un privato a cui i soci pagano l'affitto.

Inoltre il velivolo C172 di asserita proprietà dell'associazione non è stato rinvenuto in sede in quanto sarebbe rimasto accidentato all'aeroporto di Sarzana; l'Associazione non possiede altri velivoli per soddisfare le esigenze dei soci.

La sede legale è situata in un ufficio nella città di Orvieto, ma come sede sociale viene utilizzata una sala di un ristorante di proprietà del socio proprietario anche dei terreni sui quali sorgono le «strutture» dell'Associazione volo Orvieto.

Infine la residenza della maggioranza dei soci è spesso ben lontana dalla zona dove l'Associazione opera e ciò impedisce un rapporto continuativo e proficuo dell'Associazione con l'ambiente ed il territorio.

Per tutto quanto precede è risultato inevitabile respingere l'istanza di federazione all'Aeroclub d'Italia presentata dall'Associazione volo Orvieto.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo

BONIVER

(27 febbraio 1993)

ROSCIA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che si verifica spesso caduta dei materiali rocciosi sulla strada Gardesana occidentale nel tratto tra Limone del Garda e Riva del Garda;

che, recentemente, è avvenuta una piccola frana, fortunatamente in un punto protetto da una rete stesa dall'ANAS;

che le reti ed i paramassi non paiono risolvere definitivamente il problema ed eliminare i pericoli e le insidie della strada statale n. 45-bis-Alto Garda,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per eliminare i pericoli alla circolazione e se, soprattutto, non sia il caso di allargare le attuali gallerie, ovvero costruire una strada alternativa (del resto già prevista negli anni '60) che corra a metà costa e renda scorrevole il traffico, scongiurando nel contempo il pericolo di frane grandi e piccole.

(4-00564)

(14 luglio 1992)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione in oggetto, si fa presente che negli ultimi anni il compartimento ANAS di Milano ha realizzato, lungo il tratto tra Gargnano ed il confine con la provincia di Trento, numerosi interventi di protezione dalla caduta di massi mediante rafforzamenti corticali delle pareti rocciose con rivestimento in rete metallica e pannelli in fune di acciaio e con la posa in opera di barriere paramassi.

Nel contempo, in collaborazione con la comunità montana Parco alto grande bresciano, sono stati elaborati tre progetti, già approvati dal

consiglio di amministrazione dell'ANAS, per il miglioramento del tratto di strada statale in questione. Tali progetti riguardano la messa in sicurezza della sede stradale e l'adeguamento dell'incrocio con la strada provinciale n. 38 (svincolo di Tignale) nel comune di Gargnano, intervento che eliminerà l'attuale precario innesto modificandone in forma funzionale la sua configurazione; la costruzione di tre gallerie naturali tra Punta Forbische e Limone per l'eliminazione di tratti soggetti a caduta di massi, intervento che permetterà di evitare alcune tratte di statale che per la loro tortuosità e ristrettezza del tracciato non si prestano ad un allargamento in sede con opere di presidio dalla caduta di massi; infine consolidamento statico ed adeguamento della sagoma della galleria a sezione ristretta da Gargnano a Limone.

Quest'ultimo progetto prevede l'allargamento in sede di nove gallerie situate tra Tignale e Limone e la costruzione di una nuova galleria più interna in corrispondenza di altre tre gallerie a nord di Limone che saranno destinate al transito locale.

Nei tratti all'aperto tra queste tre gallerie si sta provvedendo alla protezione della sede stradale, con la posa di reti e barriere paramassi.

È in programma una successiva progettazione di due interventi riguardanti l'adeguamento di tre gallerie a sezione ristretta in territorio comunale di Gargnano con allargamento dei tratti di strada all'aperto.

Inoltre, il compartimento di Bolzano, per il tratto di sua competenza, ha in corso uno studio di massima per la costruzione di tre brevi tratti di nuove gallerie che eliminerebbero il pericolo della caduta dei massi e contemporaneamente le limitazioni di sagoma esistenti.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(1° marzo 1993)

ROVEDA. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che in Varenna, provincia di Lecco, nell'antica Villa Monastero, le cui fondazioni sono di origine romana, in un meraviglioso ambiente naturale a fronte del lago, opera un cenacolo di studiosi coordinati dall'illustre professor Sindoni, eminente fisico;

che questo cenacolo vanta fra i suoi membri del passato Enrico Fermi e fra quelli di oggi studiosi del calibro di Rubbia e Teller tanto per citare qualcuno dei luminari che lì si incontrano;

constatato:

che seppur nell'attuale andazzo culturale, un poco rilassato, tali nomi forse dicono ormai poco, il riunirsi su temi importantissimi di tali menti è un vanto per il mondo intero e per il paese;

che per contro le strutture di Villa Monastero tendono all'obsolescenza per vetustà e mancanza di adeguati restauri;

che le suppellettili ed i mobili stupendi sono oggetto di caccia predatoria da parte di ladri indisturbati che giungono nottetempo in motoscafo dal Lario;

che solo la dedizione degli addetti, tutti volontari, permette il mantenimento in vita di una così gloriosa scuola di fisica superiore. E tutto questo nella più assoluta ignoranza non solo dal lato culturale, ma anche da quello economico da parte del potere romano;

che i fondi per il mantenimento dell'attività sono pochi e negletti, insufficienti anche a mantenere strutture di base quali segreterie;

che l'interrogante ha motivo di credere, per avere constatato di persona, che lì si coltivino idee e soluzioni tecnologiche forse essenziali per la loro semplice rivoluzionarietà al nostro futuro ecologico; queste soluzioni non possono però concretizzarsi per mancanza di fondi,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se non sia il caso che la ricerca in Italia possa godere di qualche percentuale in più del prodotto interno lordo (PIL) magari in alternativa a qualche pratica assistenziale di gestione del suffragio nel Meridione, in modo da evitare che il paese che esporta più cervelli sia di per sé così poco interessato al nuovo sapere;

b) se, in particolare per Villa Monastero, non si possa prevedere, magari tramite una legge speciale, un inserimento di questo spontaneo centro di sapere fra gli enti di cultura di questo paese noto ormai all'estero per le sue prerogative negative;

c) se non si reputi che il passaggio in comodato alla provincia di Villa Monastero di proprietà del Consiglio nazionale delle ricerche sarebbe un buon inizio di questo recupero.

(4-00983)

(9 settembre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.

Attualmente Villa Monastero rappresenta un consistente patrimonio immobiliare del Consiglio nazionale delle ricerche. Poichè la stessa può essere utilizzata quale sede di convegni o manifestazioni, il CNR si è dichiarato disponibile ad esaminare un piano di completa ristrutturazione e restauro sia della villa in questione che dell'annesso parco a condizione che si possa rinegoziare l'atto di «accordo» con la competente amministrazione provinciale di Como, già scaduto dal settembre 1990.

Tale «accordo», per il rinnovo del quale già si sono avviati i primi contatti tra le parti interessate, dovrebbe prevedere, fermo l'impegno del CNR all'esecuzione dei lavori, i seguenti oneri a carico della suddetta amministrazione provinciale:

- 1) spese di custodia e di funzionamento;
- 2) costituzione di un comitato scientifico con il compito di valutare e programmare l'attività delle manifestazioni da svolgersi presso la villa;
- 3) responsabilità organizzativa delle suddette manifestazioni.

Gli interventi che sono stati finora eseguiti si sono limitati a lavori di semplice manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni locali dell'immobile. Tali interventi sono stati autorizzati e seguiti a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano.

Si fa presente, infine, che il CNR ha deliberato favorevolmente per l'espletamento delle procedure relative all'affidamento di un primo lotto di lavori per la ristrutturazione e il restauro della villa.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA Alessandro

(4 marzo 1993)

SERENA. - *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* - Per sapere se non si intenda emanare opportune disposizioni affinché i cittadini italiani nati all'estero che desiderino ottenere il certificato penale generale possano farne richiesta al casellario giudiziario della provincia di residenza, anziché, come avviene attualmente, a quello di Roma.

(4-01087)

(17 settembre 1992)

RISPOSTA. - Fin dall'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1989, n. 99, è consentito il rilascio dei certificati penali non soltanto dall'ufficio del casellario del luogo di nascita o del luogo di residenza, ma, come previsto dal comma 2 dell'articolo 10, da «qualunque ufficio del casellario», anche se l'interessato vi si trovi occasionalmente.

Non fa eccezione, in tal senso, la certificazione relativa ai nati all'estero, che fa capo agli archivi custoditi, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, presso il casellario della procura della Repubblica di Roma.

Gli archivi sono gestiti, nell'aspetto informatico ed ai fini certificativi, in modo logicamente integrato con quelli dei nati nel circondario di Roma e, mediante l'intercollegamento tra i sei elaboratori del sistema, con quelli di tutto il territorio nazionale e sono accessibili a tutti i terminali sparsi nei 160 casellari collegati al sistema.

La continuità del servizio è garantita dal *back-up* degli archivi realizzato presso il centro elettronico di Roma - casellario centrale - anch'esso raggiungibile da ogni punto terminale.

Qualora, per *defaillance* o perchè si tratta di certificazione residuale non prevista dall'automazione, non si possa far conto sulla telematica, l'uso controllato del fax permette di adempiere, nei casi di necessità e di urgenza, al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 99 del 1989.

Sono state emanate direttive e istruzioni per l'esecuzione della legge che, da un controllo da parte del Ministero di grazia e giustizia, risulta essere regolarmente osservata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO

(1° marzo 1993)

SERENA, MANFROI, OTTAVIANI, PERIN. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nei giorni 7 e 8 dicembre 1992 violenti nubifragi hanno causato nel Veneto, e particolarmente a Chioggia e Venezia, alluvioni e danni ingentissimi ad abitazioni, campagne, arenili, attività commerciali ed artigianali, piccole industrie ed attività turistiche;

che non è più tollerabile un'irresponsabile latitanza delle autorità locali e del Governo centrale, più volte allertati ed invitati a dare avvio all'uso dei fondi previsti dalla legge speciale per Venezia,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno adottare immediatamente un provvedimento legislativo in favore di aziende commerciali, artigiane, agricole, turistiche, piccolo-medio industriali e singoli cittadini di Chioggia e Venezia per i danni sopportati a seguito dei nubifragi del 7 e 8 dicembre 1992, con le stesse modalità adottate nei decreti per analoghi fatti calamitosi verificatisi di recente.

(4-01887)

(15 dicembre 1992)

RISPOSTA. - I violenti nubifragi che hanno colpito il Veneto, e particolarmente Chioggia e Venezia, nei giorni 7 e 8 dicembre 1992 non sono stati, per gravità ed estensione, tali da giustificare l'adozione degli interventi legislativi richiesti dagli onorevoli interroganti, in quanto trattasi di eventi che, pur se rilevanti nell'ambito del territorio in cui si sono verificati, sono ricorrenti fenomeni stagionali di impatto territoriale limitato, che le amministrazioni competenti in via ordinaria sono chiamate a fronteggiare.

Si fa presente comunque che le provvidenze richieste sono già previste dalla normativa ordinaria vigente: per quanto concerne i danni in agricoltura provvede la legge 14 febbraio 1992, n. 195, che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e conferisce alle regioni la competenza a chiedere al Ministro dell'agricoltura la dichiarazione della pubblica calamità; mentre, per quanto concerne i danni arrecati dal maltempo alle attività commerciali, artigianali ed industriali, provvede la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, che detta le norme procedurali per far conseguire, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i benefici agli interessati.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*

FACCHIANO

(6 marzo 1993)

